

REGOLAMENTO (UE) 2017/1777 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2017

che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo FZB24, *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo MBI 600, carbone argilloso, diclorprop-P, etefon, etridiazolo, flonicamid, fluazifop-P, perossido di idrogeno, metaldeide, penconazolo, spinetoram, tau-fluvalinato e *Urtica* spp. in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze diclorprop-P, etefon, flonicamid, fluazifop-P e metaldeide sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per il penconazolo sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento. Gli LMR per le sostanze etridiazolo, spinetoram e tau-fluvalinato sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per le sostanze *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo FZB24, *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo MBI 600, carbone argilloso, perossido di idrogeno e *Urtica* spp. non sono stati fissati LMR specifici e tali sostanze non sono state incluse nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
- (2) Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l'utilizzo di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva diclorprop-P sugli agrumi, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR.
- (3) Per quanto concerne l'etefon, è stata presentata una domanda simile per i cachi. Per quanto concerne l'etridiazolo, è stata presentata una domanda simile per le cucurbitacee con buccia commestibile. Per quanto concerne il flonicamid, è stata presentata una domanda simile per albicocche, cavoli cappucci, fagioli e piselli (con baccello) e barbabietole da zucchero. Per quanto concerne il fluazifop-P, è stata presentata una domanda simile per carote e zucchine. Per quanto concerne il metaldeide, è stata presentata una domanda simile per i porri. Per quanto concerne il penconazolo, è stata presentata una domanda simile per le uve. Per quanto concerne lo spinetoram, è stata presentata una domanda simile per ciliege, frutti di piante arbustive, «altra piccola frutta e bacche», «lattughe e insalate», «foglie di spinaci e simili», «erbe fresche e fiori commestibili», porri e infusioni di erbe da foglie ed erbe. Per quanto concerne il tau-fluvalinato, è stata presentata una domanda simile per gli agrumi.
- (4) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(1) GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

